

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi Varrecchione, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. xxx vertente

TRA

omissis BANCA S.p.a., P.Iva omissis, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato steso in calce all'atto di appello.

APPELLANTE

e

LP, C.F. omissis, elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio dell'avv. omissis, che lo rappresenta e difende, in virtù di mandato steso a margine dell'atto di citazione.

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace - contratto di finanziamento.

CONCLUSIONI: come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Sull'appello.

L'appello è fondato e merita accoglimento.

La parte appellante deduce la violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., essendo l'oggetto della causa introdotta dal LP soltanto un accertamento rivolto a verificare profili di usurarietà del contratto di finanziamento, ed essendo il Giudice di Pace andato oltre i limiti della domanda.

La doglianza è fondata.

L'odierno appellato nell'atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Paola avanzava la sola doglianza relativa al superamento del tasso soglia ex legge n. 108/1996 sotto il profilo dell'usura oggettiva (art. 2, comma 4 legge n. 108/1996) (v. p. 1 e ss. atto di citazione) e dell'usura soggettiva (art. 1, comma 1 legge n. 108/1996) (v. p. 6 e ss. atto di citazione), e quindi "per l'applicazione del tasso usurario in violazione del combinato disposto degli artt. 644 cod. pen. e L. n. 108/96 e D.M. di rilevazione trimestrale dei TEGM. ovvero in alternativa, per il verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 della L. n. 108/96, usura c.d. soggettiva" (v. conclusioni, p. 8 dell'atto di citazione).

Come è noto, l'art. 1815, comma 2 c.c. sancisce la gratuità del mutuo/prestito in caso di usurarietà del tasso applicato.

"La disciplina antiusura si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso", Cass., Sez. Un., sentenza n. 19597/2020.

"Si applica l'art. 1815, comma 2, cod. civ., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma 1, cod. civ., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti", Cass., Sez. Un., sentenza n. 19597/2020.

In proposito, l'elaborato peritale espletato in corso di causa, le cui risultanze vanno integralmente accolte, in quanto suffragate dalla documentazione in atti, adeguatamente motivate, ed immuni da vizi logici e/o di ragionamento, ha accertato che "non riscontra il superamento del tasso soglia ex legge 108/1996, del contratto di finanziamento oggetto di causa" (ultima pagina CTU), e che "si rileva invece lo scostamento della misura del TAEG indicato in contratto (9,54%) da quello effettivo, calcolato considerando le voci indicate dalla stessa Banca, che risulta essere del 9,68%" (ultima pagina CTU). Dall'integrazione alla CTU è emerso, poi, che "l'importo risultante a credito del Sig. LP, in applicazione del disposto dell'art. 117 del T.U.B., è di € 943,82 (930,50+13,42), se si conferma il tasso di mora contrattuale del 10,5%, mentre ammonta ad € 1.035,43 (930,50 + 104,93), se si sostituisce il tasso dello 0,8% al tasso di mora contrattuale del 10,50%" (ultima pagina integrazione alla CTU).

Pertanto, l'elaborato peritale ha escluso la violazione della disciplina antiusura di cui alla legge n. 108/1996.

Lo scostamento della misura del TAEG indicato in contratto da quello effettivo, accertato dal CTU, non aveva formato oggetto di doglianza, tempestivamente avanzata da parte dell'odierno appellato.

Alla luce di quanto indicato, va accolto l'appello proposto da omissis BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, e la sentenza impugnata va riformata, con rigetto delle domande attrici.

L'accoglimento della doglianza in esame determina l'assorbimento delle ulteriori doglianze avanzate dall'appellante.

2. Sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. (per lite temeraria), avanzata dalla parte appellante.

La domanda è infondata e non merita accoglimento.

Invero, non è stato dimostrato il pregiudizio effettivamente patito per effetto della instaurazione del presente giudizio, oltre che l'elemento soggettivo dell'illecito.

Ed invero l'affermazione di responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, I comma, c.p.c., postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri, in primo luogo, la ricorrenza del dolo o della colpa grave eventualmente sottesi al comportamento processuale della controparte, cioè della consapevolezza - oppure dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza - dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, 23.5.1990, n. 4651), e, in aggiunta, la concreta ed effettiva esistenza di un danno quale conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.11.2005, n. 21393).

3. Sulle spese di lite.

Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna dell'appellato, in ragione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario. In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, in riferimento al primo grado, secondo i parametri di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2014 n. 55 (entrato in vigore il 3.4.2014) applicabile *ratione temporis*, ed in particolare secondo i valori medi di riferimento, in relazione allo scaglione fino a 1.100,00, mentre, per quanto attiene il presente grado di appello, la condanna al pagamento delle spese e degli onorari di difesa segue i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, ridotti del 20% e con esclusione della fase istruttoria, in relazione allo scaglione fino a 1.100,00, tenuto conto dell'attività prestata, della natura della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate. È opportuno ricordare, infatti, che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18920 del 5.11.2012, Cass. civ. sez. un. n. 17406 del 12.10.2012, Cass. civ. sez. I n. 17059 del 3.8.2007).

Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte appellata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'appello proposto da omissis BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Paola n. XXXX emessa in data 27.06.2018, e in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande attrici;

2. condanna LP alla refusione in favore di omissis BANCA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese processuali, liquidate nella complessiva somma di € 798,08, di cui € 330,00 per il primo grado di giudizio (di cui € 330,00 per

compensi ed € 0,00 per esborsi), ed € 468,08 per il presente grado di giudizio (di cui € 369,60 per onorari ed € 98,48 per esborsi), oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge;

3. pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte appellata.

Così deciso in Paola, 18.12.2023

IL GIUDICE
(dr. Luigi Varrecchione)

EX PARTE